



# Comune di VALLO della LUCANIA

( Provincia di Salerno )

## VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

n. 006 del 27 FEBBRAIO 2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2021. -**

L'anno **Duemilaventuno**, il giorno **Ventisette** del mese di **Febbraio**, convocato per le ore **16:00**, nella sala sita al primo piano dell'ex Convento dei Domenicani, a seguito di avviso diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **straordinaria, pubblica**, di **prima** convocazione, legittimamente insediato, nelle persone dei signori:

1	Antonio Aloia	Sindaco	Presente
2	Antonietta Coraggio	Consigliere	Presente
3	Marcello Ametrano	Consigliere	Presente
4	Genny De Cesare	Consigliere	Presente
5	Rosario Liguori	Consigliere	Presente
6	Lara Giulio	Consigliere	Presente
7	Piero Matonte	Consigliere	Presente
8	Mario Fariello	Consigliere	Presente
9	Celestino Sansone	Consigliere	Presente
10	Nicola Botti	Consigliere	Presente
11	Francesca Serra	Consigliere	<b>Assente</b>
12	Anellina Chirico	Consigliere	<b>Assente</b>
13	Vincenzo Liguori	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro** con funzioni di assistenza e verbalizzazione.

Il Sindaco, in qualità di Presidente dell'Adunanza Consiliare, **in continuazione di seduta**, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto e cede la parola al Consigliere Delegato alle Politiche Finanziarie **Celestino Sansone** incaricato di illustrare la proposta di deliberazione.

*Preso la parola, il Consigliere **Celestino Sansone** illustra leggendone il dispositivo la proposta di deliberazione inerente l'oggetto, su cui sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi, con la precisa indicazione delle singole aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta e, alla fine, chiede al Consiglio di provvedere alla approvazione, con dichiarazione di immediata eseguibilità.*

*Il Consigliere **Nicola Botti** quale Capogruppo del Gruppo Consiliare del Partito Democratico Vallo / La Forza del Futuro, esprime voto contrario perché le aliquote sono state aumentate al massimo per compensare il disavanzo di amministrazione accertato con il rendiconto del 2019 in un periodo di ammortamento di 15 anni.*

*Il Consigliere **Marcello Ametrano** dichiara che avrebbe voluto poter proporre di utilizzare le risorse del recupero Iva ed Irap per cercare di contenere, almeno per quest'anno, l'incremento delle aliquote dell'Imu, ma purtroppo quanto recuperato per l'anno 2015 sarà probabilmente assorbito dalla necessità di dare copertura al nuovo fondo di accantonamento a garanzia dei debiti commerciali.*

*Il Sindaco **Antonio Aloia** accerta che nessun altro chieda di intervenire e pone ai voti la proposta in forma palese per alzata di mano.*

*Su undici consiglieri presenti, nessuno dei quali si astiene dalla votazione, si registrano n. 9 voti favorevoli e n. 2 contrari*

*Con successiva, separata e conforme votazione favorevole, la delibera è dichiarata di immediata eseguibilità.*

*Alla stregua della discussione ed alla luce dell'esito della votazione, si dà atto che:*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante l'approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Vista** la proposta di deliberazione iscritta al 6° punto all'ordine del giorno, istruita e corredata dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, riguardante l'esame delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, illustrata dal Consigliere Delegato **Celestino Sansone** mediante lettura del suo dispositivo;

**Preso atto** che, sulla proposta, sono stati acquisiti i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni ed inseriti nella presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Alla presenza di n. **11 (undici)** Consiglieri, compreso il Sindaco, i quali esprimono il voto in forma palese, per alzata di mano,

Con voti **favorevoli** n. **9 (nove: Sindaco Aloia e Consiglieri Coraggio, Ametrano, De Cesare, Liguori Rosario, Matonte, Giulio, Fariello, Sansone)**, voti **contrari** n. **2 (due: Consiglieri Botti e Liguori Vincenzo)**, **astenuti nessuno**,

**a maggioranza assoluta:**

## **DELIBERA DI**

**APPROVARE** integralmente, tanto nella parte narrativa quanto nella parte dispositiva, la proposta allegata al presente atto, da considerare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui di seguito non ne viene riproposta la trascrizione.

*Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000, con separata, successiva e conforme votazione **a maggioranza assoluta**, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.*

---

Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito dal Sindaco **Antonio Aloia**, dal Consigliere Anziano **Antonietta Coraggio** e dal Segretario Comunale **dott. Claudio Fierro**.

---



# Comune di Vallo della Lucania

## Provincia di Salerno

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021.-

#### IL SINDACO

**VISTO** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, il quale reca la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e testualmente recita:

*738. A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*

**RICHIAMATA** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

**RILEVATO** che sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 758, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art. 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

**RILEVATO**, inoltre, che sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 759, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;

- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200;

**RILEVATO**, ancora, che, ai sensi dell'art. 1, comma 747, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, la base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i Comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

**VISTO** l'art. 1, comma 760, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, che dispone la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla Legge 09 dicembre 1998, n. 431;

**VISTO** l'art. 1, commi da 21 a 24, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni, che dispongono la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

**VISTO** l'art. 1, comma 48, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche e integrazioni, che dispone quanto segue:

*48. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.*

**EVIDENZIATO** che il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) è così suddiviso tra Stato e Comuni:

**Stato:** tutto il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento;

**Comuni:** tutto il gettito derivante dalle restanti unità immobiliari oltre al gettito relativo agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

**RITENUTO** necessario determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021, ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

**VISTI:**

- l'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati: *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento."*;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, il quale dispone che: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 da parte degli enti locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno in data 13 gennaio 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2021), il quale ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 da parte degli enti locali;

**RICHIAMATO** l'art. 1, commi 756, 757 e 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, i quali stabiliscono:

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**PRESO ATTO** della risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 (prot. n. 4897) ad oggetto: "Imposta municipale propria (IMU). Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote." con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, fornisce chiarimenti in ordine all'effettiva decorrenza dell'art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni e, conseguentemente, sulla modalità di pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2020 prescrivendo quanto segue: "..... atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno - e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. .... Un'interpretazione sistematica di tale disposizione, effettuata alla luce dei sopra illustrati commi 756 e 757, conduce a ritenere che, per l'anno 2020, e comunque sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Si coglie l'occasione per evidenziare, al riguardo, che, ai sensi del richiamato comma 767, la delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.";

**RILEVATO** che il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dal sopra citato art. 1, comma 756, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, non è, alla data odierna, stato ancora adottato e che, pertanto, è possibile approvare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 secondo i criteri seguiti nell'anno 2020;

**PRESO ATTO** che in materia di aliquote e detrazioni di imposta l'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, fissa le seguenti misure di base:

**Aliquote:**

- aliquota dello 0,5 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
- aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- aliquota dello 0,1 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76 per cento per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86 per cento per tutti gli altri immobili;

**Detrazioni:**

- detrazione di imposta di € 200,00 riconosciuta a favore:
  - delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché delle relative pertinenze;
  - degli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

**RILEVATO** che, in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art. 1, commi da 748 a 754, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra:

**Aliquote:**

- aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, incrementabile sino allo 0,6 per cento e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25 per cento e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06 per cento e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06 per cento e riducibile sino allo 0,76 per cento;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06 per cento e riducibile sino all'azzeramento;

**DATO ATTO** che questo Comune, per l'anno 2020, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	0,93%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,10%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	0,93%
Aliquota per gli altri fabbricati	0,93%
Aliquota per le aree fabbricabili	0,76%
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze	€ 200,00

**DATO ATTO**, inoltre, che questo Comune, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 10/09/2020, esecutiva ai sensi di legge:

- ha ripianato, ai sensi dell'art. 39-quater del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 a seguito del calcolo, con il metodo ordinario in

luogo di quello semplificato, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), in quindici annualità, a decorrere dall'esercizio 2021 e fino all'esercizio 2035, in quote annuali costanti di €. 217.106,35;

- ha definito le modalità di recupero e di finanziamento delle suddette quote annuali di disavanzo di amministrazione, tra le quali figura l'aumento, a far data dal 1° gennaio 2021, delle seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), da cui è stimato un maggior gettito annuo di €. 169.000,00:

Aliquota	Misura 2020	Misura 2021
Aliquota ordinaria	0,93%	1,06%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	0,93%	1,06%
Aliquota per gli altri fabbricati	0,93%	1,06%
Aliquota per le aree fabbricabili	0,76%	1,06%

- ha approvato, conseguentemente, con effetto a far data dal 1° gennaio 2021, anche senza l'adozione di ulteriori atti, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,10%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	1,06%
Aliquota per gli altri fabbricati	1,06%
Aliquota per le aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze	€. 200,00

- si è riservata la possibilità di rideterminare le modalità di recupero e di finanziamento del disavanzo di amministrazione in sede di redazione ed approvazione dei bilanci di previsione finanziari degli esercizi interessati, in caso di variazione della situazione economico-finanziaria e/o di intervento di nuove disposizioni normative;

**RILEVATO** che l'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, dispone:

*755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

**DATO ATTO** che questo Comune per gli anni dal 2015 al 2019 non ha applicato la maggiorazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) fino ad un massimo dello 0,08 per cento di cui all'art. 1, comma 677, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e che, pertanto, per l'anno 2021 non può avvalersi della facoltà di cui al suddetto art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;

**VISTO** il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;

**RICORDATO** che ai sensi dell'art. 2 del predetto Regolamento è stata considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

**ANALIZZATO** lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023, in corso di formazione e ritenuto necessario, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire il pareggio e tutti gli equilibri di bilancio, di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già approvate, per l'anno 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 in data 10/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;

**STIMATO** che, sulla base delle scelte di politica fiscale sopra espresse, il gettito lordo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021 ammonta presuntivamente a €. 1.761.257,80, ridotto a €. 1.485.060,58 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (€. 276.197,22);

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**RICHIAMATO**, infine, l'art. 13, commi da 15 a 15-quater, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali testualmente recitano:

*15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano*

efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 e, in particolare, gli artt. 78-bis e 108;

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento generale delle entrate comunali;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni;

ACQUISITI in merito alla presente proposta di deliberazione i prescritti pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei Settori interessati, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di approvare la precedente premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale, nonché motivazione di fatto e di diritto, della presente proposta di deliberazione;

- 2) di approvare, per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ordinaria	1,06%
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133	0,10%
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,10%
Aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato)	1,06%
Aliquota per gli altri fabbricati	1,06%
Aliquota per le aree fabbricabili	1,06%
Aliquota per i terreni agricoli	Esenti
Aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze	0,60%
Detrazione per le abitazioni principali e per le relative pertinenze	€ 200,00

- 3) di dare atto che per questo Comune non trova applicazione, per l'anno 2021, la facoltà di cui all'art. 1, comma 755, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, circa l'aumento dell'aliquota massima dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dell'art. 1, commi da 10 a 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) di dare atto, inoltre, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) si rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 07/08/2020, esecutiva ai sensi di legge;
- 5) di stimare presuntivamente in €. 1.485.060,58 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2021, derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto della trattenuta di €. 276.197,22 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;
- 6) di inserire la deliberazione relativa alla presente proposta, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2021**, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il **28 ottobre 2021**, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;
- 7) di allegare copia della deliberazione medesima al bilancio di previsione finanziario 2021/2023, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- 8) di dichiarare la deliberazione stessa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vallo della Lucania, lì 15 febbraio 2021



IL SINDACO  
(Dott. Antonio Aloia)

---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA  
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 15 febbraio 2021



Il Responsabile del Settore Tributi  
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)

---

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE  
(Art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni).

Si esprime parere favorevole.

Vallo della Lucania, lì 15 febbraio 2021



Il Responsabile del Settore Finanziario  
(Cataldo Di Santi)

*Del che si è redatto il presente verbale che viene letto e sottoscritto come di seguito.*

IL SINDACO  
*f.to* dott. Antonio Aloia

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
*f.to* Antonietta Coraggio

IL SEGRETARIO  
*f.to* dott. Claudio Fierro

(CC 006/2021): SULLA PROPOSTA È STATO ACQUISITO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO (**SETTORE TRIBUTI**) IL PARERE PREVENTIVO FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. LO STESSO È INSERITO NELLA PRESENTE DELIBERA, COME PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL TUEL.

(CC 006/2021): SULLA PROPOSTA È STATO ACQUISITO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IL PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE RIFERITO AGLI EFFETTI, DIRETTI O INDIRETTI, SULLA SITUAZIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E CONTABILE. LO STESSO È INSERITO NELLA PRESENTE DELIBERA, COME PRESCRITTO DALL'ART. 49 DEL TUEL

Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:

**ATTESTO**

che la precedente deliberazione n. 006 del 27 / 02 / 2021:

[x] è stata affissa all'Albo Pretorio il 13 / 04 / 2021 e vi resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[x] è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Dalla Residenza Municipale, 13 / 04 / 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Claudio Fierro



**Certifico** che il presente atto è **copia conforme all'originale** della deliberazione di C.C. n. 006 del 27 / 02 / 2021 rilasciata per uso amministrativo e per gli altri usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, 13 / 04 / 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Claudio Fierro

